

MASSIMA


Tribunale - Gorizia, 04/02/2022, n. 683

**La violazione degli obblighi di assistenza non si qualifica quando l'obbligato ha difficoltà economiche.**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza, l'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia non viene eliso da eventuali difficoltà economiche dell'obbligato, "quando non risulti provato che esse si siano tradotte in stato di vera e propria indigenza economica e nella impossibilità di adempiere alla prestazione, dovendo l'imputato, ai fini dell'esclusione della propria responsabilità allegare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi."

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022



di mostrare elementi  
dell'impossibilità di  
far fronte ai propri  
obblighi

MASSIMA

Tribunale sez. V - Napoli, 12/11/2021, n. 9464

**Violazione degli obblighi di assistenza familiare: differenze tra gli artt. 570 e 570 bis c.p.**

Il reato di cui all'art. 570 bis c.p. punisce una condotta omissiva propria, di carattere formale e natura permanente, in quanto il soggetto agente è individuato solo in quanto contravviene alle disposizioni del giudice in materia di mantenimento. Mentre, per ratio e struttura, è diversa la fattispecie disciplinata dall'art. 570 c.p. poiché sanziona chi con la propria condotta faccia mancare i mezzi di sussistenza connessi alla minore età dell'avente diritto al mantenimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2021

570 bis  $\neq$  570

↓  
contravviene  
disposizione  
del giudice

↓  
mancano  
mezzi di sussistenza

MASSIMA

Tribunale - Torre Annunziata, 01/04/2022, n. 787

**L'omesso versamento degli assegni in favore dei figli integra l'art. 570 c.p. a prescindere dall'età dei beneficiari**

L'omesso versamento degli assegni di mantenimento e degli alimenti riconosciuti in sede di separazione dei coniugi ed affido condiviso dei figli, integra il reato di cui all'art. 570 bis c.p. a prescindere dalla maggiore o minor età dei discendenti, mentre la minore età dei figli destinatari degli assegni predetti rileva per l'integrazione dell'art. 570 comma 2 c.p., in quanto l'omissione comporta, di per sé e presuntivamente, il venir meno dei mezzi di sussistenza minimi.

Fonte:  
Redazione Giuffrè 2022

ALESSANDRO TRAVERSI

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

08/11/2022

570 bis reato a prescindere  
dalla maggiore età  
dei figli

570, comma 2, i mezzi di sussistenza  
minimi → rileva la minore  
età

MASSIMA

Tribunale - Nola, 12/07/2021, n. 826

**Risponde di violazione degli obblighi assistenziali il soggetto che non sia preciso nei versamenti dell'assegno di mantenimento per il figlio e che non contribuisca alle spese mediche**

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno del minore non può ritenersi escluso qualora, essendosi il padre sottratto all'adempimento del suo dovere di mantenimento, al sostentamento dello stesso provveda esclusivamente la madre con i proventi del proprio lavoro, ovvero i nonni con le proprie risorse economiche.

L'obbligo di mantenere la prole, infatti, grava congiuntamente su entrambi i genitori, in proporzione delle rispettive sostanze. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato ex articolo 570-bis del Cp nei confronti di un uomo, obbligato a versare un assegno di mantenimento per il figlio, il quale non era stato mai puntuale nei pagamenti e impreciso nelle somme versate e che non aveva mai versato nulla per le spese mediche dovute alle numerose visite specialistiche cui veniva sottoposto il figlio.

Fonte:

Guida al diritto 2022, 9

Se provvede la madre  
non esclude l'art. 570 bis  
obbligo di mantenimento del  
figlio, spese mediche

MASSIMA

Tribunale - Pescara, 07/04/2022, n. 6

**Il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in assenza di assoluta impossibilità economica, integra il reato di cui all'art. 570 bis c.p.**

Con il mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge e della figlia minore, senza che vi sia una assoluta impossibilità di provvedere, il soggetto obbligato ed inadempiente integra il reato di cui all'art. 570 bis, avendo fatto venir meno i mezzi di sussistenza alle beneficiarie dell'assegno e costringendole a chiedere aiuto a parenti. Non essendo credibile, ai fini dell'indisponibilità economica, una dichiarazione dei redditi di poco superiore ai mille euro annui, per un soggetto che conviva con i figli, seppur maggiorenni, e che sia proprietario di immobili.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022

MASSIMA

Cassazione penale sez. VI - 10/03/2022, n. 20013

**La mancanza dei mezzi di sussistenza ai figli minori da parte del genitore separato integra soltanto il reato ex art 570, co. 2 n. 2 c.p.**

La condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento, integra esclusivamente il reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale è assorbita la violazione meno grave prevista dall'art. 12-sexies, l. 1 dicembre 1970, n. 898, come richiamato dall'art. 3, l. 8 febbraio 2006, n. 54, oggi confluita nell'art. 570-bis c.p.

Fonte:

CED Cass. pen. 2022

mezzi di sussistenza  
12 assorbito

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 04/02/2022, n. 12190

**Sulle fattispecie penali rilevanti in caso di inadempimento degli obblighi economici imposti dal giudice civile e di assistenza al minore**

Sussiste **concorso formale eterogeneo**, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies I. 1 dicembre 1970, n. 898 (trasfuso nell'art. 570-bis c.p.) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p., in quanto l'art. 12-sexies I. n. 898 del 1970 fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

Fonte:

CED Cass. pen. 2022

CONCORSO

MASSIMA

A non paga  
comunque

Tribunale - Pescara, 22/04/2022, n. 440

**Violazione degli obblighi di assistenza familiare del genitore percettore di reddito di cittadinanza**

È responsabile del reato di cui all'art. 570 e 570 bis l'imputato che non abbia mai provveduto a versare alcuno degli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore dei figli minorenni anche alla luce delle precarie condizioni economiche degli stessi, non mutando atteggiamento neppure una volta ammesso alla percezione del reddito di cittadinanza, senza provvedere in alcun modo alle necessità dei figli.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022



MASSIMA

Tribunale sez. II - Genova, 06/06/2022, n. 1458

**La sola difficoltà economica non esclude la responsabilità per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare**

L'integrazione del reato di cui all'art 570 bis è determinata dal mero mancato adempimento anche solo parziale degli obblighi di mantenimento statuiti in sede di separazione o divorzio, salvo che la condizione economica dell'imputato integri una assoluta impossibilità di far fronte agli obblighi di mantenimento, la mera difficoltà economica o assenza di occupazione non è di per sé sufficiente come esimente della responsabilità per il predetto reato.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2022

ALESSANDRO TRAVERSI

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2022

08/11/2022

↓

570 bis inadempimento  
anche parziale

↓

non basta la mera difficoltà

MASSIMA

Tribunale sez. V - Napoli, 12/11/2021, n. 9464

**Violazione degli obblighi di assistenza familiare: differenze tra gli artt. 570 e 570 bis c.p.**

Il reato di cui all'art. 570 bis c.p. punisce una condotta omissiva propria, di carattere formale e natura permanente, in quanto il soggetto agente è individuato solo in quanto contravviene alle disposizioni del giudice in materia di mantenimento. Mentre, per ratio e struttura, è diversa la fattispecie disciplinata dall'art. 570 c.p. poiché sanziona chi con la propria condotta faccia mancare i mezzi di sussistenza connessi alla minore età dell'avente diritto al mantenimento.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2021